



DIPARTIMENTO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO	
AREA AMBIENTE E TERRITORIO	
Circolare n. 14099 Prot. n. 1468	
Roma, 3 agosto 2012	
DESTINATARI	<i>Unioni Provinciali Agricoltori Federazioni Regionali Agricoltori LORO SEDE</i>
OGGETTO	<i>Conversione in legge del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure urgenti per la crescita del paese". Novità in materia di rafforzamento del settore energetico e modifica della legislazione sui rifiuti.</i>
CONTENUTO	Tenuto conto delle modifiche apportate al D.L. in sede di conversione in legge, vengono analizzati gli artt. 11, 34, 39, 52, 57 e 59 contenenti disposizioni in materia di riduzione dell'onere sui consumi di energia, promozione della produzione di energia rinnovabile, norme ambientali e finanziamento di investimenti nella green economy.
PRECEDENTI CIRCOLARI	
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	D.Lgs. 28/2011; D.Lgs. 152/06
COMMENTO	Le norme in materia di energia introdotte dal decreto sono molto importanti per il settore agricolo soprattutto per quanto attiene la produzione di biocarburanti negli anni fino al 2014, per la sospensione del Sistri e per quanto riguarda la classificazione del digestato come sottoprodotto.
CONSEGUENZE OPERATIVE	Informare gli associati.
ALLEGATI	



Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Circolare N. 14099
Prot. N. 1468

Dipartimento Economico Organizzativo
Area Ambiente e Territorio

Redatta da:
Roberta Papili tel. 06 6852314
roberta.papili@confagricoltura.it
Alessandro Pantano tel. 06 6852318
pantano@confagricoltura.it

Roma, 3 agosto 2012
Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma
Tel. 06 6852301/393 -Telefax (06) 6879118
energia@confagricoltura.it
ambiente@confagricoltura.it

a: Unioni Provinciali Agricoltori
Federazioni Regionali Agricoltori

Oggetto: conversione in legge del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del paese”. Novità in materia di rafforzamento del settore energetico e modifica della legislazione sui rifiuti.

Si fa seguito alle comunicazioni dell'Area legislativa in relazione alla conversione in legge (approvazione definitiva) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 recante “Misure urgenti per la crescita del paese” (in particolare alla circolare 14089 in cui sono contenute le modificazioni in sede di conversione in legge) nonché alla circolare dell'Area Ambiente n. 14074 del 6 luglio 2012, per segnalare le novità in materia di energie rinnovabili e normativa sui rifiuti, anche in relazione alle modifiche apportate in sede di conversione.

Disposizioni in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e green economy

Nello specifico si tratta delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici (art. 11), delle nuove disposizioni sulla gestione e contabilizzazione dei biocarburanti, con misure di sostegno alle filiere nazionali e UE (art. 34), la promozione di investimenti nella green economy legati ad un incremento dell'occupazione giovanile (art. 57) e la realizzazione di impianti idroelettrici da parte dei consorzi di bonifica (art. 59).

Art. 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

La norma stabilisce al comma 1 una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto (26 giugno 2012) fino al 30 giugno 2013, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.

Viene prorogata al 30 giugno 2013 (comma 2) la possibilità di usufruire delle detrazioni di imposta, nella misura massima del 55%, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici (il decreto legge aveva prorogato le detrazioni nella misura del 50%).

Art. 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

Prima di procedere alla descrizione della norma, si ritiene utile ricordare che in Italia vige l'obbligo per i fornitori di benzina e gasolio ("soggetti obbligati") di immettere nella rete dei carburanti ("immissione in consumo") una quota minima di biocarburanti ogni anno; obbligo introdotto al fine di sviluppare una filiera nazionale di biocarburanti ed aumentarne l'uso.

La quota di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base del potere calorifico totale di benzina e gasolio forniti l'anno precedente. L'attuale quota di immissione in consumo è pari al 4,5%: ciò significa che nel 2012 i fornitori di benzina e gasolio devono immettere in rete una quantità di biocarburanti avente un potere calorifico pari al 4,5% dell'energia contenuta nella benzina e nel gasolio venduti nel 2011. Per tale quota di immissione è previsto un aumento graduale negli anni, entro il 2014, infatti si dovrà raggiungere il 5 %.

Come strumento per il monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo sono stati istituiti i "*Certificati di immissione in consumo di biocarburanti*", titoli commerciabili, emessi dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) avvalendosi della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Un Certificato attesta la fornitura di 10 Gcal (1 Gcal = 10⁹ calorie).

Per particolari tipi di biocarburante sono previste poi della "maggiorazioni" rispetto al loro contributo energetico effettivo, ovverosia essi sono agevolati attraverso il riconoscimento di un numero di certificati maggiore di quello che gli spetterebbe sulla base del reale potere calorifico; si tratta del meccanismo di "double counting" che riconosce il doppio del valore energetico a specifiche tipologie di biocarburanti.

L'articolo 33 del d.lgs. 28/11 ha infatti stabilito che l'immissione in consumo di biocarburanti (bioetanolo, biodiesel, biometano, ecc.), per i quali si dimostri che sono stati prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

Sulla base di tali disposizioni, la nuova norma introdotta dall'articolo 34 del decreto legge n. 83/12, mira a promuovere l'attuazione di modifiche tecnologiche e procedurali da parte dei produttori di biocarburanti per i trasporti, nazionali e comunitari utili a rendere la propria filiera produttiva nazionale dei trasporti più efficiente e competitiva rispetto alle importazioni extracomunitarie. Parallelamente vengono intensificati i controlli e sono previste nuove procedure autorizzative per l'importazione di biocarburanti al fine di evitare distorsioni di mercato a favore di importazioni extracomunitarie.

Vengono così modificati i commi 4 e 5 dell'articolo 33 del d.lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, viene modificato il quantitativo di biocarburante, espresso in termini energetici, che da luogo al riconoscimento di un certificato di immissione in consumo di biocarburante ai soggetti obbligati, che passa così da 9 a 8 Giga-calorie (comma 1).

Tale modifica fa sì che i soggetti obbligati si indirizzino prioritariamente verso l'immissione in consumo di biocarburanti di seconda generazione dal momento che sono sufficienti volumi minori dato il maggior contributo energetico.

Il comma 2 interviene poi specificando che:

- a) *i rifiuti e i sottoprodotti* devono essere prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario al fine di limitare le importazioni di rifiuti;
- b) *i rifiuti e i sottoprodotti* non devono presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici (al fine di non alimentare eventuali competizioni con altri settori produttivi che già li utilizzano);
- c) al biocarburante prodotto da *materie cellulosiche o lignocellulosiche*, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione sopra indicata.

Il comma 3 stabilisce inoltre che a decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni esclusivamente i residui di seguito elencati:

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti.

I residui sopra indicati devono naturalmente essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È un elenco carente che non contiene molti dei residui agricoli indirizzabili alle filiere energetiche (effluenti zootecnici, grassi animali di categoria 2, ecc.) e soprattutto quei residui che oggi vengono utilizzati nella filiera del biogas e che dovrebbero essere utilizzati per produrre biometano per autotrazione a breve anche in Italia.

Tra le ulteriori novità ci sono:

1. l'utilizzo, per i soggetti obbligati, di un massimo del 20% di certificati di immissione relativi a biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti a decorrere dall'anno 2013 (comma 3);

2. il trasferimento al MISE della gestione del sistema di monitoraggio sui biocarburanti attualmente in capo al MIPAAF; il MISE si avvarrà del GSE, con oneri a carico delle compagnie petrolifere (comma 3);
3. l'introduzione di una autorizzazione, rilasciata dal MISE per l'importazione di biocarburanti finalizzata a limitare l'arrivo sul mercato italiano di biocarburanti extra UE che godono nei paesi d'origine di incentivi all'export che mettono fuori mercato le produzioni nazionali e comunitarie (commi 4-6).

Va subito evidenziato che se da un lato l'articolo 34 punta a rilanciare la produzione di biodiesel e bioetanolo italiani, oggi del tutto marginale data la maggiore competitività di biocarburanti extra UE, dall'altro introduce una forte limitazione all'utilizzo dei sottoprodotti essendo premiato solo l'utilizzo di quelli che non presentano alcuna utilità commerciale.

Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

La norma prevede al comma 1 che entro il 31 dicembre 2012 si proceda ad una definizione di *impresa a forte consumo di energia*, attraverso uno o più decreti MEF- MiSE, propedeutica ad un successivo riordino del sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili (comma 2) al fine di contenere l'onere in capo a dette imprese.

La norma, in particolare, riconduce alla disciplina europea l'individuazione delle imprese a forte consumo di energia che possono usufruire di sgravi fiscali e parafiscali, identificando le categorie di imprese a forte consumo di energia non solo tenendo conto della quantità di energia consumata, ma anche del peso che essa riveste sui costi di produzione e sull'attività di impresa, al fine di equilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni.

Per una maggiore valutazione dell'impatto di tale norma sui settori agricoli, occorrerà aspettare la definizione dei decreti.

Articolo 57 - Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy.

La norma mira a perseguire gli obiettivi del fondo rotativo per l'attuazione del protocollo di Kyoto favorendo al contempo l'occupazione giovanile nei settori di punta delle green economy attraverso l'introduzione di un nuovo criterio per l'erogazione del finanziamento connesso alla capacità di produrre occupazione aggiuntiva (alla data di entrata in vigore del presente decreto legge dei 565 milioni a disposizione del fondo risultano pervenute richieste di finanziamento per 95 milioni).

Vengono inoltre riorientate le misure del fondo rotativo verso nuovi settori produttivi. La norma infatti abroga il comma 1112 della l. 296/2006 che aveva stabilito le misure finanziabili dal Fondo (microgenerazione diffusa, rinnovabili, motori elettrici, usi finali; protossido di azoto, ricerca) fissando nuove misure simili alle precedenti (la norma fa salve le domande di finanziamento presentate ai sensi della circolare 16 febbraio 2012).

In particolare la norma stabilisce che sono finanziabili soggetti pubblici e privati che operano nei seguenti 4 settori della Green Economy (modificabili con successivo decreto):

- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali (settore inserito in sede di conversione in legge);

- ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termodinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, terziario (incluso *social housing*) e industriale (il settore industriale è stato inserito in sede di conversione in legge).

Pur essendo prevista una semplificazione delle procedure per l'accesso al beneficio, rimangono validi sia il limite massimo di durata del finanziamento (72 mesi) che le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti fissate dal del decreto 25 novembre 2008.

Per maggiori approfondimenti sul funzionamento del Fondo Kyoto si rimanda alla circolare confederale n. 13953 del 9 marzo 2012.

Art. 59 - Misure a favore del settore agricolo

Il **comma 7** intende incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili legata ad opere irrigue gestite dai Consorzi di Bonifica prevedendo l'attribuzione al commissario ad acta delle competenze per il finanziamento ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue (consorzi di bonifica) di interventi finalizzati appunto alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue.

Conformemente alle nostre proposte emendative, sono stati soppressi i commi 8 (obbligo, per le regioni e le province autonome, di inviare al MIPAAF una comunicazione annuale sulla pianificazione degli impianti a biomasse), 9 e 10 (definizione criteri e modalità per la redazione della comunicazione al MIPAAF) in quanto in contrasto con le attuali normative in materia di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Modifica alla disciplina sui rifiuti

Nell'articolo 52 "Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti" sono state inserite alcune importanti modifiche al codice ambientale relative al SISTRI (commi 1 e 2), all'utilizzo del digestato prodotto da impianti a biogas (comma 2-bis) ed alcune semplificazioni per i consorzi agrari relativamente al trasporto ed al deposito temporaneo de rifiuti (comma 2-ter).

Comma 1 e 2

Il comma 1 dell'art. 52 stabilisce che il termine di inizio operatività del Sistri è sospeso per un periodo di massimo 12 mesi e sarà un successivo decreto ministeriale a stabilire la nuova data con la precisazione che, in ogni caso, non può essere fissata oltre il 30 giugno 2013.

La sospensione, motivata dalla necessità di consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del Sistri nonché le necessarie modifiche normative, ivi incluse le auspiccate semplificazioni per le piccole imprese, riguarda tutti gli adempimenti informatici posti da tale sistema a carico delle imprese che, di conseguenza, torneranno ad essere soggette alla preesistente disciplina normativa (registro di carico e scarico, formulario di trasporto) e al relativo regime sanzionatorio. Anche il contributo annuale per il 2012, il cui pagamento era stato prorogato al 30.11.12, resta sospeso fino alle nuove determinazioni. In definitiva, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30.6.13, è sospeso il sistema di tracciabilità dei rifiuti con tutti i suoi effetti.

Comma 2 bis

Il comma 2 bis prevede che venga considerato sottoprodotto (ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni

delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

Tale modifica, costituisce un decisivo punto di svolta nella disciplina del digestato che, ad oggi, non gode ancora di una normativa chiara ed univoca su tutto il territorio nazionale. Si auspica quindi che i problemi riscontrati nell'utilizzo agronomico del digestato in diverse regioni siano definitivamente superati con l'emanazione del decreto di cui trattasi. Come altrettanto importante è la possibilità che il digestato possa essere assimilato ai concimi chimici evitando così la sua equiparazione agli effluenti zootecnici ai fini del raggiungimento dei 170 kg di azoto/ha nelle aree vulnerabili.

Comma 2 ter

Il comma 2-ter introduce alcune semplificazioni riguardanti lo stoccaggio temporaneo ed il trasporto dei rifiuti da parte dei consorzi agrari, attraverso una modifica degli artt. 183 e 193 del d.lgs. 152/06.

In pratica viene data la possibilità non solo alle cooperative ma anche ai consorzi agrari la possibilità di gestire depositi temporanei di rifiuti consegnati dagli imprenditori agricoli. Inoltre, la consegna degli stessi non è considerata trasporto; quindi non è soggetta agli obblighi relativi al trasporto dei rifiuti (compilazione del formulario di trasporto e l'albo gestori, ecc.).

Con tali modifiche il deposito temporaneo (art. 183 del d.lgs. 152/06) viene così ridefinito: "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni".

Per quanto riguarda la movimentazione dei rifiuti, è stato modificato il comma 9 bis dell'art. 193 del d.lgs. 152/06 riguardante il trasporto dei rifiuti. In relazione alla nuova stesura dell'articolo non è considerato trasporto ai fini del d.lgs. 152/06 la movimentazione dei rifiuti:

- tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri;
- effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti e suggerimenti in merito alle modifiche da apportare al testo, si porgono i più cordiali saluti.

Donato Rotundo
Responsabile dell'Area

